

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 24 maggio 2006, n. 2149.

Concernente la legittimità del provvedimento di decadenza del rimborso per spese elettorali per tardiva presentazione del rendiconto da parte del comune.

Omissis.

Diritto. - I - Il primo dei due impugnati decreti del Prefetto di ..., emesso il 12 luglio 2000, con il n. 9883/1, concerne la dichiarazione di decadenza del diritto del Comune di ... al rimborso del saldo delle spese elettorali relative alle consultazioni elettorali europee svoltesi il 13 giugno 1999, contemporaneamente alle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna.

Il secondo dei gravati decreti 26 ottobre 2000, n. 9884/1, è meramente correttivo dell'importo delle spese per le quali era stata dichiarata la decadenza con il precedente decreto.

La decadenza per il diritto al rimborso delle spese in questione è stata dichiarata per avere il predetto Comune presentato il relativo rendiconto oltre il prescritto termine decadenziale di 4 mesi, decorrente dalla data delle elezioni, avvenute il 13 giugno 1999, e, quindi, scadente il 13 ottobre 1999.

Circa la normativa disciplinante la *subiecta materia* si precisa che il D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella L. 19 marzo 1993 n. 68, ha disposto, pena la decadenza del diritto al rimborso, la presentazione del rendiconto relativo alle spese riguardanti le elezioni europee entro 6 mesi dalla data della consultazione.

L'articolo 2 comma 3 del D.L. 21 maggio 1994 n. 300, convertito nella L. 16 luglio 1994 n. 453, ha, poi, disposto la riduzione del detto termine da 6 a 4 mesi per i comuni interessati al contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni dei consigli regionali e/o dei consigli provinciali e comunali.

Il Ministero dell'interno, con la circolare 25 maggio 1999 n. 13, anteriore alle elezioni europee del 13 giugno 1999, ha provveduto ad illustrare alle Regioni e alle Prefetture interessate le anzidette disposizioni legislative, operanti in tema di rimborso delle spese elettorali per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

In particolare, con tale circostanza, al paragrafo 5, riguardante i rendiconti dei comuni, è stato specificato che tali rendiconti andavano presentati entro 6 mesi dalla data delle elezioni europee fissate per il 13 giugno 1999 (e, quindi, il 13 dicembre 1999) e che tale termine era ridotto a 4 mesi (con scadenza, pertanto, al 13 ottobre 1999) per i comuni nei quali le elezioni europee risultavano abbinata con le elezioni dei consigli regionali e/o dei consigli provinciali e comunali.

Per quanto qui interessa, la Prefettura di ..., con nota 1 giugno 1999 n. 3064/Settore III/F.L, ha provveduto a trasmettere copia della detta circolare a tutti i comuni della relativa provincia.

Il Comune di ..., nonostante il contemporaneo svolgimento, in data 13 giugno 1999 delle elezioni europee e di quelle regionali, ha presentato il rendiconto delle relative spese in data 19 novembre 1999, oltre il termine decadenziale di 4 mesi, decorrente dalla data delle elezioni, operante nella fattispecie, in base alle citate disposizioni legislative, successivamente reiterate con la summenzionata circolare.

In tale situazione, gli impugnati decreti, emessi in applicazione della normativa legislativa vigente in materia, alla quale il Prefetto era tenuto a conformarsi rigidamente, non disponendo in materia di alcuna discrezionalità, sono pienamente legittimi.

II - Quanto alle tesi difensive svolte dal ricorrente Comune, esse mancano di alcun pregio.

Nessun giovamento può trarre, invero, il deducente dagli esposti motivi per cui non ha rispettato l'anzidetto termine decadenziale di 4 mesi: non essersi accorto che la suddetta C.M. indicava ridotto a 4 mesi il termine di presentazione del rendiconto relativo alle spese elettorali nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con altre elezioni, la richiesta da parte della Prefettura di documentazione integrativa senza rilevare la tardiva presentazione del rendiconto e l'avvenuto contemporaneo svolgimento di più elezioni per la prima volta in quel Comune.

Né, parimenti, può giovare al ricorrente che le proprie disponibilità finanziarie non gli consentirebbero di sostenere le spese in argomento, trattandosi di circostanza che il Prefetto non poteva né doveva prendere in considerazione in sede di emanazione dei contestati decreti, operando la normativa disciplinante la *subiecta materia* indipendentemente dalla situazione economica dei comuni interessati.

Tutte le dette tesi difensive costituiscono all'evidenza, una semplice elencazione di mere circostanze di fatto, del tutto inidonee ad incidere sulla legittimità dei gravati decreti.

Le tesi difensive prospettate dal ricorrente Comune debbono, quindi, essere disattese *in toto*.
III - Conclusivamente, alla stregua di quanto considerato, il ricorso è infondato.